

Il **cittadino straniero non comunitario** che intende entrare in Italia deve munirsi di **visto d'ingresso** da presentare alla frontiera insieme al passaporto.

Cos'è il visto d'ingresso

Il visto d'ingresso è un'**autorizzazione** concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altri paesi per transito o per soggiorno.

Il visto fisicamente si presenta come una "vignetta" o uno "sticker" applicato sul passaporto o su altro documento di viaggio del richiedente.

La disposizione non si applica ai richiedenti asilo politico e umanitario.

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al [Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#) per mezzo della sua rete di uffici diplomatico-consolari abilitati.

Tipologie di visto d'ingresso

Esistono due tipologie di visto d'ingresso: il "**Visto Schengen Uniforme**" (**VSU**) per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri paesi che applicano la Convenzione di Schengen e il **Visto Nazionale (VN)**, per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) che consente l'accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri stati membri.

Chi ha bisogno del visto d'ingresso

Gli **stranieri devono munirsi di visto** se intendono soggiornare a qualunque titolo per periodi superiori ai **90 giorni**, anche se cittadini di paesi non soggetti a obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

I cittadini della Repubblica di San Marino, della Santa Sede e della Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.